



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Antonio Caruso	Consigliere
dott. Angelo Ferraro	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	Primo referendario – relatore
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott. Laura De Rentiis	Referendario

dell' adunanza del 20 maggio 2010

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

vista la deliberazione n.1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del Comune di Cittiglio (VA);

Udito il relatore, dott. Giancarlo Astegiano

PREMESSO CHE

Con nota del 30 aprile 2010, il Sindaco del Comune di Cittiglio ha chiesto un parere in ordine alle modalità applicative dell'articolo 110 del TUEL in un Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti nell'ordinamento del quale non è prevista la dirigenza.

L'ente ha premesso di aver instaurato un rapporto di collaborazione con un geometra, privo di abilitazione professionale, ma con esperienza pluriennale di lavoro in altri enti pubblici (cat. D3) che, da ultimo, nel 2008 era stato assunto "per la *durata* del mandato del Sindaco in applicazione dell'art. 110 del D.lgs 267/2000", con assegnazione della responsabilità del Settore Gestione Territorio ed ha concluso formulando i seguenti quesiti:

- "se la normativa relativa ai comuni con dirigenza sia applicabile anche ai Comuni dove la dirigenza non è prevista in particolare modo per quanto concerne la sussistenza dei requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale (laurea ed esperienza lavorativa)";
- "se l'incarico di cui trattasi, conferito prima dell'entrata in vigore della "Riforma Brunetta", possa ritenersi assoggettabile al principio del *tempus regit actum*"

OSSERVA CHE

La richiesta di parere in esame è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "*pareri in materia di contabilità pubblica*".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

In relazione allo specifico quesito formulato dal Sindaco del Comune di Cittiglio, la Sezione osserva quanto segue.

In merito all'ammissibilità della richiesta

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Comune di Cittiglio rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (per tutte 11 febbraio 2009, n. 36).

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

Con specifico riferimento all'ambito di legittimazione soggettiva ed oggettiva degli enti in relazione all'attivazione di queste particolari forme di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede nel caso della Provincia il Presidente o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio comunale quale organo che può proporre la richiesta.

Inoltre, è acquisito ed incontestato che non essendo ancora insediato in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall'art. 123 della Costituzione e dallo Statuto della Regione Lombardia, i Comuni e le Province possano, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale.

In relazione al profilo oggettivo, limiti vanno stabiliti solo in negativo. In proposito deve essere posto in luce che la nozione di "contabilità pubblica" deve

essere intesa nella ampia accezione che emerge anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di giurisdizione della Corte dei conti ed investe così tutte le ipotesi di spendita di denaro pubblico oltre che tutte le materie di bilanci pubblici, di procedimenti di entrata e di spesa, di contrattualistica che tradizionalmente e pacificamente rientrano nella nozione. D'altro canto la norma in discussione non fissa alcun limite alle richieste di altre forme di collaborazione.

In negativo, senza peraltro voler esaurire la casistica, va posta in luce la inammissibilità di richieste che interferiscano con altre funzioni intestate alla Corte ed in particolare con l'attività giurisdizionale, che si risolvano in scelte gestionali, di esclusiva competenza degli amministratori degli enti, che attengano a giudizi in corso, che riguardino attività già svolte, dal momento che i pareri sono propedeutici all'esercizio dei poteri intestati agli amministratori e dirigenti degli enti e non possono essere utilizzati per asseverare o contestare provvedimenti già adottati.

La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e pertanto, è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.

Il quesito posto dal Sindaco del Comune di Cittiglio

Con pareri n. 57 in data 14 gennaio 2010 e n. 308, in data 17 marzo 2010, che vengono integralmente richiamati in questa sede, la Sezione ha proceduto ad un'ampia ricostruzione normativa, anche alla luce del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, della disciplina relativa al conferimento di incarichi dirigenziali e di alta specializzazione temporanei negli enti locali, in base alla previsione contenuta nell'articolo 110 TUEL

Con specifico riferimento al quesito posto dal Sindaco del Comune di Cittiglio, richiamato il contenuto dei citati pareri, si rileva quanto segue.

L'interpretazione della norma posta dall'art. 110 TUEL e dei requisiti professionali richiesti al fine del conferimento di incarichi dirigenziali temporanei negli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che siano privi di dirigenza deve essere temperata sia in relazione alle peculiari dimensioni organizzative dell'ente che alla necessità che i servizi e le funzioni fondamentali dell'ente vengano svolti regolarmente.

La concreta applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 110 TUEL è subordinata quindi, alla sussistenza dei seguenti requisiti.:

- a) previsione e definizione dei limiti di operatività e dei criteri applicativi di carattere generale all'interno del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) temporaneità dell'incarico collegata alla durata del mandato del Sindaco;

- c) assenza di altra professionalità equivalente all'interno dell'ente, da valutarsi in concreto prima di ogni attribuzione di incarico.
- d) presenza di un numero di incarichi non superiore al 5% della complessiva dotazione organica, con arrotondamento all'unità superiore o comunque non superiore a una unità negli enti con meno di 20 dipendenti;
- e) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- f) possesso del requisito dell'alta specializzazione che deve essere individuata in concreto dall'ente, in relazione alle attività da espletare ed alle necessità funzionali da soddisfare. Al riguardo è evidente che il requisito ordinario è quello della laurea, trattandosi di un incarico di direzione di un ufficio. Tuttavia, non può trascurarsi che in relazione a specifiche attività proprie dell'organizzazione degli enti pubblici, soprattutto di dimensioni minori, l'attività di specifici settori in particolare, tecnici, può essere svolta da soggetti che seppur privi di titolo di studio universitario, siano in possesso del titolo di studio specificamente richiesto per l'esercizio di una particolare attività, nonché di idonea e documentata esperienza di settore.

In relazione allo specifico quesito posto dal Sindaco di Cittiglio la predetta conclusione risulta applicabile in quanto per la direzione del Settore Gestione del Territorio di un ente di minori dimensioni è normalmente richiesto il titolo di studio di geometra, oltre ad un'adeguata esperienza professionale.

Da ultimo, in relazione al secondo quesito la Sezione osserva che gli incarichi in corso, nonostante l'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa, proseguono sino alla loro naturale scadenza ed eventuali discipline normative sopravvenute si applicano unicamente in relazione a nuovi affidamenti di incarico.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione

Il Relatore
(Giancarlo Astegiano)

Il Presidente
(Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria
Il 24/06/2010
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)